

STATUTO DLTM MODIFICATO

VERSIONE DEFINITIVA

Allegato al n. 69.138 di Rep. e al n. 20.366 di Racc.

Statuto del "Distretto Ligure delle Tecnologie Marine s.c.r.l."

ART. 1

E' costituita la Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Società Consortile a responsabilità limitata" detta anche DLTM, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C.

ART. 2

La Società opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria e non ha finalità di lucro.

Le finalità della Società sono:

a) la promozione nel territorio della Regione Liguria, di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate o complementari, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti i medesimi settori. Gli ambiti operativi delle tecnologie marine sono individuati nei seguenti campi: Sviluppo sistemi navali per la cantieristica navale e diportistica; sviluppo sistemi navali per la difesa e la sicurezza; monitoraggio, bonifica e sicurezza dell'ambiente marino; che si articolano nelle seguenti tematiche di sviluppo: cantieristica navale (militare e civile); nautica da diporto e mega-yachts; offshore petrolifero ed energetico; sistemi navali e portuali; strumentazione ed apparecchiature meccaniche/fluidodinamiche nonché impianti per applicazione navale e subacquea; logistica intelligente e sicurezza; materiali per applicazioni marine.

b) la gestione di poli di ricerca e di innovazione operanti nell'ambito delle aree tematiche di competenza del D.L.T.M ed in particolare di un polo di ricerca e di innovazione operante nell'ambito dell'area tematica delle "tecnologie del mare e ambiente marino: tecnologie marittime, management, diritto e protezione civile nella valorizzazione e nella tutela delle risorse marine/costiere regionali", la cui attività è finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca di significativo impatto sull'assetto economico, tecnologico e sociale della Regione Liguria, allo scambio di conoscenze ed esperienze, al trasferimento di tecnologie, e alla collaborazione, la messa in rete e la diffusione delle informazioni.

Per il conseguimento delle finalità la Società, al fine di favorire la nascita e lo sviluppo nel territorio ligure di imprese operanti nel settore delle tecnologie marine, svolge sia direttamente che indirettamente, le proprie attività istituzionali, finalizzate a:

Area Ricerca e Sviluppo

- aumentare la massa critica in termini di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al fine di raggiungere, in relazione ai processi di ricerca di valenza per il territorio, livelli di eccellenza riconosciuti internazionalmente;
- creare le condizioni per attirare fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e innovazione degli investitori privati e pubblici;
- promuovere l'attivazione ed il rafforzamento di strutture, attrezzature nuove ed esistenti per le attività di ricerca;
- favorire lo scambio dei ricercatori tra le varie strutture coinvolte e tra ricerca e impresa;
- garantire l'attivazione e lo sviluppo di progetti innovativi condivisi tra il sistema della ricerca e le imprese

Area Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale

- favorire e rafforzare il processo d'innovazione del territorio, creando il consolidamento delle imprese esistenti e la nascita di aziende ad elevata tecnologia, anche attraverso la promozione di spin-off e start-up, con particolare riferimento alla piccola e media impresa;

Area Formazione

- creare le condizioni per favorire la qualificazione del capitale umano, la creatività attraverso la formazione continua e lo sviluppo di competenze specialistiche in campo scientifico e tecnologico, quali fattori strategici di successo e di vantaggio competitivo.

Quanto sopra descritto è coerente e strumentale con le finalità istituzionali degli Enti pubblici soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, d.lgs n. 175/2016.

Per il perseguimento del proprio scopo, la società può altresì svolgere ogni attività complementare e strumentale, inclusa l'acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento.

La Società si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del distretto tecnologico, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.

La Società può costituire o partecipare a Società di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività conformi, connesse, utili o strumentali al perseguimento delle finalità della Società stessa.

Per il proprio funzionamento la società si avvarrà, di entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, dai contributi previsti dall'art. 11, da quote percentuali, preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sui benefici ottenuti dai soci diretti e indiretti, così come definiti dal successivo art. 5 e da contributi pubblici.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie e finanziarie ritenute strumentali al perseguimento delle sue finalità.

ART. 3

La Società ha sede legale nel Comune di La Spezia, come risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici amministrativi, succursali e filiali, nonché di trasferire la sede nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso è oggetto di decisione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la Società o con altri soci, è quello risultante dall'elenco soci, nel Registro delle Imprese.

ART. 5

Possono essere soci le persone fisiche e le Società di persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali, tutte classificate come medie e grandi imprese ai sensi del D.Min. **Attività Produttive** 18-4-2005 n. 19470 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre le Piccole Imprese possono partecipare tramite consorzio tra loro appositamente costituito al quale possono aderire anche le Medie Imprese; possono inoltre essere soci gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le Società a partecipazione pubblica, le Università nonché gli enti pubblici che condividano gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 e che esercitino la loro attività nell'ambito del territorio di competenza della Società consortile nonché quelle operanti in altri luoghi purché si impegnino ad aprire od insediare attività nel territorio della Regione Liguria.

L'ammissione di nuovi soci, in dipendenza dell'acquisto di quote da soci o in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, è subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che, nell'esprimerla, dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti soggettivi indicati al comma precedente, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi e le finalità consortili ed il possesso dei pareri favorevoli eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

A tal fine chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente la propria attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede e, per i soci diversi dall'imprenditore individuale;

2. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
4. l'indicazione di quale, fra le due categorie di soci indicate all'art. 10 dello statuto, l'aspirante intende far parte, ove tale scelta sia possibile e non predeterminata dalla categoria alla quale appartiene il socio venditore.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, avrà facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni e darà comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca contezza della legale conoscenza, al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.
6. La sottoscrizione o l'acquisto di quote sociali, in difetto dell'espressione del gradimento, resta inefficace nei confronti della Società, che non potrà iscrivere l'acquirente nell'elenco soci nel Registro delle Imprese e consentire l'esercizio dei diritti sociali.

ART. 6

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050.

ART. 7

Il capitale è fissato in euro 1.140.000,00 (unmilionequarantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) cadauna.

Per il solo fine di favorire l'allargamento della base sociale e quindi l'ingresso di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art.2481 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, anche in più volte, adottando idonee procedure di evidenza pubblica.

Tali aumenti ulteriori non potranno complessivamente superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), da sottoscrivere, anche parzialmente, entro il giorno 31 dicembre 2016. Per tale aumento, è escluso il diritto di opzione in capo ai soci.

In ogni caso, nessun socio, direttamente o indirettamente a mezzo soggetti dal medesimo controllati o facenti parte del medesimo gruppo societario, dovrà esercitare il controllo sulla società, **come definito dall'art. 2, c. 1 lett. B), d.lgs n. 175/2016 (TUSP)**, in ottemperanza all'art. 6 Reg. CEE 1906/2006, trattandosi di società consortile tra soggetti tra loro indipendenti.

ART. 8

Il capitale può essere aumentato, nei casi diversi di quanto sopra contemplato, con deliberazione dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote debbono essere offerte in opzione ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

Nella delibera di aumento dovrà essere altresì indicata la percentuale di capitale da offrire in opzione ai soci rispettivamente delle categorie Alfa e Beta di cui all'art. 10.

I soci appartenenti alla categoria Alfa di cui all'art. 10, non possono detenere, considerando nel numero anche le società dello stesso gruppo di appartenenza, più di 6 (sei) quote da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) cadauna.

I soci che hanno esercitato il diritto di opzione, qualora ne facciano contestuale richiesta al momento della sottoscrizione, possono esercitare il diritto di prelazione sulle quote inoptate.

Il capitale sociale, eccetto che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ., potrà essere aumentato con esclusione totale o parziale del diritto di opzione ai soci, qualora l'interesse della Società al conseguimento dello scopo consortile lo esiga e l'esclusione sia funzionale all'allargamento della compagine sociale a nuovi soci, la cui attività sia coerente con lo scopo consortile e volta al perseguimento dello scopo medesimo. La deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione dovrà essere adeguatamente motivata ed approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 9

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 10

Ferma la proporzionalità della partecipazione al contributo, i soci si distinguono in:

Alfa - Soci consorziati soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e titolari dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente. Appartengono a tale categoria tutti i soci diversi dagli enti pubblici, dalle Università, dagli enti di ricerca pubblici e di interesse pubblico e dalle Società a partecipazione pubblica, a meno di una loro diversa espressione di volontà, come previsto nel comma successivo.

Beta - Soci consorziati non soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e privi dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente. Rientrano in tale categoria gli enti pubblici, gli enti di ricerca

pubblici e privati e di interesse pubblico e le Società a partecipazione pubblica, le Università, salvo loro manifestazione di volontà di appartenere alla categoria Alfa. I soci di categoria Beta non potranno detenere, cumulativamente, un numero di quote superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sottoscritto.

Ai soci consorziati di cui alla categoria Alfa e non invece ai soci consorziati di cui alla categoria Beta spetta:

1. il diritto di voto nelle decisioni dei soci attinenti al limite massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione può deliberare, annualmente, la richiesta di contribuzione di cui al successivo art. 11);

2. la nomina di almeno la metà più due dei membri del consiglio, fra cui dovrà essere scelto il Presidente.

Ai soci consorziati di categoria Beta spetta la nomina, con le modalità previste dal successivo art. 14), al massimo, della metà meno due dei membri del consiglio di amministrazione.

La qualità di socio appartenente alla categoria Alfa o Beta si consegue con l'atto costitutivo o, in caso di ingresso successivo nella Società, in ragione della dichiarazione del socio e della conseguente manifestazione del gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 5).

Ciascun socio appartenente alla categoria Beta ha comunque la facoltà di conseguire, mediante apposita manifestazione di volontà da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione, la qualità di socio appartenente alla categoria Alfa, con conseguente acquisizione dei diritti amministrativi propri di tale categoria di soci ed assunzione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 11.

L'acquirente di quote alienate da un socio appartenente ad una categoria subentra nella categoria dell'alienante.

Salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, ogni altro diritto sociale spetta ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 11

I soci consorziati di cui alla lettera Alfa del precedente art. 10 saranno tenuti al versamento a favore della Società di somme, a titolo di contributo definitivo ed irretrattabile, per l'alimentazione dell'attività ordinaria della Società e cioè le spese di funzionamento, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei limiti dell'ammontare massimo determinato, per il primo esercizio, con l'atto costitutivo e, successivamente, con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 14. La proporzione alla quota di partecipazione sarà determinata computando il totale delle partecipazioni dei soli soci consorziati tenuti al versamento di tali contributi.

Le somme così raccolte saranno separatamente individuate nel bilancio.

Il versamento delle contribuzioni sarà dovuto su richiesta del Consiglio di Amministrazione e nel termine da esso indicato nella richiesta stessa.

ART. 12

Fermi restando i limiti quantitativi posti dall'art. 8 del presente statuto e l'esigenza del possesso in capo agli acquirenti dei requisiti per essere soci, le partecipazioni sono trasferibili solo col gradimento del Consiglio di Amministrazione che deve essere espresso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dal socio che intende cedere in tutto od in parte le proprie quote. La richiesta di gradimento deve contenere tutti gli elementi utili di cui all'art. 5 per consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimere il proprio parere.

ART. 13

I soci titolari di quote sia di categoria Alfa che di categoria Beta possono recedere dalla Società esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. Ai Soci pubblici sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui al D.lgs n. 175/2016.

L'Università degli Studi di Genova potrà, in conformità di quanto previsto dal proprio regolamento, recedere dalla Società dopo nove anni dall'adesione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Tale socio recedente è comunque obbligato nei riguardi della società fino alla totale estinzione di ogni sua posizione debitoria per contributi pregressi o per prestazioni o servizi che gli siano stati resi. Qualora esso abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente al recesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio o, se comunicato oltre il suddetto termine, dalla chiusura di quello successivo.

In caso di valido recesso, la liquidazione della quota viene determinata ai sensi degli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c, in considerazione della quota versata e degli obblighi assunti.

ART. 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza di tutti i soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Sono riservate alla competenza dei soci appartenenti alla categoria Alfa di cui all'art. 10:

- a) la fissazione del limite massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di richiedere ai soci che vi sono tenuti le contribuzioni di cui all'art. 11).
- b) la nomina di almeno la metà più due dei componenti del consiglio di amministrazione e l'indicazione del Presidente. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole dei soci appartenenti alla categoria Alfa di cui all'art. 10, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale dagli stessi posseduto.

Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, non tenuti all'obbligo di contribuzione, ex art. 10 categoria Beta:

- a) la nomina, al massimo, della metà meno due dei membri del consiglio di amministrazione.

Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole dei soci di cui alla categoria Beta del precedente articolo 10, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale dagli stessi posseduto.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, anche con riguardo agli obblighi di versamento dei contributi di cui all'art. 11), ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 15

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 comma IV C.C., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze dell'elenco soci, nel Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione previa attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione all'elenco dei soci nel il Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto di astensione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 comma IV C.C., la decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in Assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, in luogo facilmente accessibile con i comuni mezzi di trasporto ed in tempi compatibili con l'avviso di convocazione.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante presso il Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, ecc., l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, etc., con mezzo che ne attesti l'avvenuta ricezione).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente più anziano e, se è assente anche il Vice Presidente o i Vicepresidenti, sarà presieduta dal consigliere più anziano d'età.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare alla consultazione scritta o consenso espresso per iscritto che la sostituisce, disciplinata dal precedente articolo 15), i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci depositato presso il Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 17

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. l'assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ai sensi del precedente art. 15.

Qualora debba procedersi alla nomina degli amministratori per la formazione del consiglio di amministrazione, la relativa decisione sarà presa separatamente, seppure nell'eventuale unitario contesto assembleare, per le diverse categorie di soci, in adesione alle previsioni dell'art. 14 e in relazione alla deliberazione di ciascuna categoria di soci dovrà procedersi separatamente per la verifica delle maggioranze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ART. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, al fine di assicurare la massima rappresentatività, da 8 (Otto) membri: 5 (cinque) di nomina dai Soci Alfa, oltre al Presidente e 2 (due) di nomina dai Soci Beta. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare il Presidente del CTS DLTM, un rappresentante indicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca; un rappresentante indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed un rappresentante della Marina Militare indicato dal Ministero della Difesa.

ART. 19

Gli Amministratori restano in carica per una durata stabilita dall'assemblea e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

ART. 20

Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà per cooptazione a sostituirlo. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Allo loro sostituzione provvedono i soci della categoria che aveva espresso, con la propria deliberazione, l'amministratore cessato.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Società consortile, tranne quelli spettanti alla decisione dei soci o all'Assemblea in base alla legge o al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà, tuttavia, assumere obbligazioni per conto dei singoli soci senza loro specifico assenso.

ART. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio, fra i propri membri, nel corso della prima riunione, su indicazione dei soci di categoria Alfa. Il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato in sede di costituzione dai soci costituenti. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, nel numero massimi di due, sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente la Società e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige l'attività.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età ovvero, in caso di assenza o impedimento pure di questo o questi ultimi, da altra persona nominata dal Consiglio.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione: a) viene convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno mediante avviso spedito con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che dia prova certa dell'avvenuta ricezione (ad es. fax, posta elettronica etc.), da spedirsi almeno tre giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; b) si raduna presso la sede sociale o altrove, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno avendone ricevuta adeguata preventiva documentazione in relazione agli oggetti da trattare, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio è convocato anche a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, incaricato di redigere il verbale dell'adunanza, che deve essere trascritto in apposito libro.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati e/o un comitato esecutivo, escluse quelle previste dalla legge, fissando le relative attribuzioni ed eventuale retribuzione, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto.

Resta riservata ai soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Il Direttore Generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura gli affari la cui cura gli sia stata attribuita, nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del Direttore Generale, qualora nominato, è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti, può rappresentare la Società.

La funzione di Direttore Generale, con le relative attribuzioni, potrà essere conferita anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

ART. 26

Al Presidente ed agli Amministratori membri del consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, oltre ad un gettone di presenza, che verranno determinati dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

I soci potranno determinare l'ammontare massimo del compenso da attribuire agli amministratori portatori di cariche o deleghe, che in tal caso è ripartito, entro quell'importo, dal Consiglio di Amministrazione sentito, se nominato, il Collegio Sindacale.

ART. 27

La gestione della Società è controllata da un Collegio di Sindaci composto di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea, che determinerà il compenso loro spettante, e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile è affidato al Collegio sindacale.

Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori.

ART. 27bis

Ai fini di valutare la coerenza dell'attività svolta ed in essere del Distretto con gli indirizzi programmatici formulati dalle Amministrazioni centrali e dalla Regione Liguria attinenti ai distretti tecnologici e delle tecnologie del

mare è facoltà del Presidente, informato il Consiglio di Amministrazione, nominare un Collegio di valutazione formato da un massimo di 5 (cinque) saggi estranei agli Enti ed alle Società che costituiscono la compagine del Distretto.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Comitato Tecnico Scientifico costituito, da 5 (cinque) a 18 (diciotto) membri oltre il Presidente, **scelto tra i rappresentanti dei Soci Beta**, i cui membri dovranno essere in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica di cui, in ogni caso, uno designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, un rappresentante della Marina Militare indicato dal Ministero della Difesa ed uno dal RINA.

Le competenze, la remunerazione, la durata e le modalità di Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, saranno determinate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Il bilancio, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dovranno essere depositati in copia nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

L'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, con obbligo in questi ultimi casi per gli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio, tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 30

Qualora, nell'esercizio dell'attività volta al conseguimento dello scopo consortile, la Società produca utili, essi, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad una riserva straordinaria od a copertura di perdite pregresse.

E' fatto divieto di distribuzione degli utili.

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

ART. 32

La società per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o personale messo a disposizione dei soci, compatibilmente con le loro esigenze e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme in materia dettate dal Codice Civile.

F.to Giovanni Lorenzo FORCIERI

F.to Claudia CERONI, Notaio